

# COMUNE DI LALLIO

Provincia di Bergamo



*Ufficio Tributi*

## Imposta Municipale Propria – I.M.U. 2013

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. **10** del **10/06/2013**, sono state confermate le aliquote e detrazioni per il calcolo dell'**IMU** per l'anno **2013**; il **Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria – I.M.U.** era stato approvato con Delibera di consiglio Comunale n.. **14** del **28.09.2012**

### ALIQUOTE:

o **0,5 per cento** da applicare alle **unità immobiliari** direttamente adibite ad **abitazione principale** del soggetto passivo e relative pertinenze (una sola pertinenza per tipo C/06, C/02, C/07).

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria – I.M.U., si considera direttamente adibita ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; allo stesso regime dell'abitazione principale soggiacciono le eventuali pertinenze.

o **0,96 per cento** aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati non rientranti nella precedente classificazione (ad esempio: 2a casa, attività commerciali, artigianali ed industriali, alloggi dati in locazione con o senza contratto registrato, terreni, aree edificabili).

o **0,2 per cento** da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

### DETRAZIONI:

- Detrazione di base **per abitazione principale e relative pertinenze € 200,00 annui**;
- ulteriori **€ 50,00 annui** per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità adibita ad abitazione principale (fino ad un massimo di otto figli) per un totale complessivo di **€ 400,00**, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

### Quando si paga?

In due rate, la prima con scadenza **16 giugno 2013** (pari al 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno calcolata **applicando le aliquote 2012**), la seconda entro il **16 dicembre 2013** (pari al saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata versata).

Con L. n. 85 del 18/07/2013 è stato **sospeso** il versamento in acconto per le seguenti categorie di immobili:

- a) abitazione principale e relative pertinenze esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali.

Con successivo D.L. n. 102/31.08.2013 è stata definitivamente **abolita** la prima rata di acconto per le su-indicate categorie di immobili

Lo stesso D.L. n. 102 (art. 2) prevede che:

per l'anno 2013 **non è dovuta** la seconda rata relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

### **Come si paga?**

Il versamento dell'imposta è effettuato con Modello F24 gratuito presso Uffici Postali o Sportelli Bancari.

L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro, senza centesimi; l'arrotondamento va effettuato per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, o per eccesso se uguale o superiore a detto importo.

L'imposta non è dovuta se l'importo complessivo è inferiore a € 12,00; tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

### **Come si compila il modello F24?**

Per versare correttamente l'imposta occorre compilare la sezione "IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI", individuando l'Ente destinatario del versamento e utilizzando i seguenti "codici tributo" istituiti dall'Agenzia delle Entrate.

Il **CODICE ENTE** che identifica il Comune di Lallio è **E422** mentre i codici tributo sono:

<b>Denominazione</b>	<b>Codice</b>
IMU - su abitazione principale e relative pertinenze - <b>COMUNE</b>	<b>3912</b>
IMU - per fabbricati rurali ad uso strumentale - <b>COMUNE</b>	<b>3913</b>
IMU - per i terreni - <b>COMUNE</b>	<b>3914</b>
IMU - per le aree fabbricabili - <b>COMUNE</b>	<b>3916</b>
IMU - per gli altri fabbricati - <b>COMUNE</b>	<b>3918</b>
IMU - per fabbricati rurali strumentali di categoria D - <b>STATO</b>	<b>3925</b>
IMU - per fabbricati di categoria D- <b>COMUNE</b>	<b>3930</b>
IMU - per fabbricati di categoria D- <b>STATO</b>	<b>3925</b>

### **QUOTA STATALE:**

**La quota da versare allo Stato per FABBRICATI di categoria D è pari allo 0,76%** e viene versata, contestualmente all'IMU spettante al Comune, utilizzando il codice apposito.

Sul sito internet [www.comune.lallio.bg.it](http://www.comune.lallio.bg.it) è disponibile un'utilità per effettuare il calcolo e stampare il modello F24. Per informazioni più dettagliate rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune di Lallio recapito telefonico: 035/2059028.